

N. 3897/2014 R.G. F.



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**In nome del Popolo Italiano**  
**TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA**

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati

Dott. Carlomaria Garbellotto	Presidente
Dott.ssa Daniela Culotta	Giudice
Dott.ssa Chiara Doglietto	Giudice Relatore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al numero di ruolo in epigrafe indicato, promossa da:

██████████, nata a ██████████ (██████████), residente in ██████████  
Via ██████████ elettivamente domiciliata in Ivrea, Via Palestro n. 60, presso lo studio  
dell'avv. Paola Faletto che la rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso

**- RICORRENTE -**

**contro**

██████████, nato a ██████████ il ██████████ (██████████) già  
residente in ██████████ (AO), via ██████████ attualmente irreperibile

**- CONVENUTO CONTUMACE-**

OGGETTO: scioglimento del matrimonio

**CONCLUSIONI**

**Per l'intervenuto PM:**

*"Accoglimento del ricorso "*

**Per parte ricorrente:**

*"Piaccia al Tribunale Ill.mo*

*1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile in ██████████  
██████████) residente*





dell'attività lavorativa e, in misura del 50% delle spese mediche sostenute per i figli e non coperte dal SSN e scolastiche.”; che con decreto 04.07.2014, il Tribunale di Ivrea, su istanza della sig.ra [REDACTED] così modificava le condizioni della separazione: “...Il Tribunale di Ivrea, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, in parziale modifica del verbale di separazione consensuale tra i coniugi [REDACTED] omologato dal Tribunale di Ivrea il 10.05.2011, così provvede: - dispone l'affido esclusivo dei figli [REDACTED] in capo alla madre [REDACTED] - dispone che [REDACTED] possa vedere e tenere con sé i figli previ accordi con la [REDACTED] che il padre non aveva mai versato nulla per il mantenimento dei figli né aveva con loro contatti da maggio del 2013.

Il resistente, ritualmente citato per l'udienza presidenziale del 18.06.2015 (non essendo andata a buon fine la notifica per l'udienza fissata al 13.02.15) non si presentava e pertanto il Presidente, impossibilitato ad esperire il tentativo di conciliazione, nominava il Giudice Istruttore e fissava l'udienza di comparizione e trattazione dinanzi a questo per il giorno 6.03.16.

A tale udienza, il giudice istruttore, verificata la regolarità della notifica del verbale dell'udienza presidenziale e della memoria integrativa al sig. [REDACTED] ne dichiarava la contumacia e rinviava all'udienza del 15.06.16 per la precisazione delle conclusioni.

A tale udienza parte ricorrente precisava le conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con assegnazione del termine di 60 giorni per il deposito della comparsa conclusionale.

In data 4/07/16 venivano acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero, favorevoli all'accoglimento del ricorso.

## **2. Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio**

La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va, pertanto, accolta.

La Legge 01/12/1970 n. 898 e successive modifiche prevede che qualora la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostruita, può essere proposta la domanda per ottenere lo scioglimento del matrimonio, se tra i coniugi sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale (art. 3, n. 2 lett. b) L. cit.).

Nella fattispecie ricorrono tali condizioni perché dalla documentazione prodotta risulta che i coniugi si sono separati consensualmente con verbale omologato con decreto del Tribunale di Ivrea del 10.05.2011.



Da allora la separazione dura ininterrottamente come affermato dalla ricorrente e come riscontrato, sul piano documentale, dalla irreperibilità del convenuto.

La scelta della ricorrente di chiedere lo scioglimento del matrimonio e il comportamento processuale del resistente dimostrano con certezza che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.

### **3. Sull'affidamento e sulla collocazione dei figli minori.**

Ritiene il Collegio che la richiesta della ricorrente di affidamento "super esclusivo" dei minori possa essere accolta per le ragioni di seguito indicate.

Come noto, nel quadro della nuova disciplina relativa ai provvedimenti riguardo ai figli introdotta dalla L. n. 54 del 2006, improntata alla tutela del diritto del minore alla c.d. bigenitorialità (al diritto, cioè, dei figli a continuare ad avere un rapporto equilibrato con il padre e con la madre anche dopo la separazione), l'affidamento condiviso (comportante l'esercizio della potestà genitoriale da parte di entrambi ed una condivisione, appunto, delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore) si pone non più, come nel precedente sistema, come evenienza residuale, bensì come regola rispetto alla quale costituisce, invece, ora eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo.

Alla regola dell'affidamento condiviso può infatti derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore.

Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, perchè possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre quindi che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nel caso, ad esempio, di una obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento (cfr. Cass., sez. 1, sentenza n. 1777 del 8/02/2012; Cass., sez. 1, sentenza n. 26587 del 17/12/2009).

Nel caso in esame, dalla documentazione in atti risulta che con decreto del 4.07.14 il Tribunale di Ivrea, in parziale modifica delle condizioni della separazione, preso atto che il sig. ████████ non ha mai contribuito al mantenimento dei figli e ha interrotto con i medesimi i rapporti dal maggio del 2013, ha disposto l'affidamento esclusivo dei minori alla madre prevedendo che il padre potesse tenere con sé i figli previ accordi con la madre. Tale situazione appare ad oggi immutata, risultando peraltro il convenuto irreperibile.

Alla luce di quanto detto, considerata la totale assenza di rapporti tra i minori ed il padre da ormai tre anni e che il medesimo neppure sul piano economico contribuisce alle esigenze dei figli, emerge



un totale disinteresse da parte del padre nelle complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione dei minori ed una incapacità ad assumere le responsabilità che derivano dal proprio ruolo genitoriale.

Il disinteresse del sig. [REDACTED] per le questioni che riguardano i suoi figli del resto è ulteriormente confermato dalla scelta processuale di non costituirsi nel presente giudizio.

Appare pertanto che allo stato risponda all'interesse di [REDACTED] l'affidamento super esclusivo alla madre, che costituisce del resto l'unico punto di riferimento per i minori.

L'esercizio della responsabilità genitoriale viene pertanto concentrata nella madre con riferimento alle questioni fondamentali dei minori (salute, educazione, istruzione, residenza abituale), atteso che la irreperibilità del convenuto rischia di inibire l'adozione di scelte fondamentali per i minori.

Ai sensi dell'art. 337 quater c.c. ultimo comma c.c. quindi al padre spetta il diritto e il dovere di vigilare sull'istruzione e l'educazione dei figli con facoltà di ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli per il suo interesse.

Quanto alla frequentazione con il padre, ritiene il Tribunale che le modalità dovranno essere decise previo accordo con la madre.

#### **4. Sul mantenimento dei minori.**

Quanto alle determinazioni economiche, ritiene il Collegio di confermare l'ammontare dell'assegno di mantenimento concordato dalle parti in sede di separazione in euro 200,00 per ciascun figlio oltre al 50% delle spese straordinarie, considerato che, anche alla luce della permanenza esclusiva dei minori presso la madre e della capacità lavorativa del convenuto, appare somma al di sotto della quale verrebbe frustrato l'obbligo di mantenimento a carico del genitore non collocatario.

#### **5. Sulle spese di lite.**

Non luogo a provvedere in ordine alle spese processuali, considerata la natura necessaria del giudizio che si è svolto senza opposizione del convenuto, rimasto contumace.

P.Q.M.

Il Tribunale Ordinario di Ivrea, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:

1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile in [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] (N. 1 – Parte I - Anno [REDACTED])
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di [REDACTED] di procedere alla annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile ai sensi dell'art. 69 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;



3. affida i figli [REDACTED] alla madre con le modalità dell'affidamento super esclusivo. Le decisioni di maggior interesse per i minori relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori potranno essere adottate dalla madre in via esclusiva;
4. Dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i figli previ accordi con la madre;
5. Dispone che il padre contribuisca al mantenimento dei figli con versamento alla madre entro il 5 di ogni mese della somma di euro 200,00 mensile per ciascun figlio (complessivi 400,00 euro), oltre al 50% delle spese scolastiche, sportive, ludiche e mediche non coperte dal SSN;
6. nulla sulle spese.

Così deciso in Ivrea il 3 novembre 2016

Il Giudice Relatore  
Dott.ssa Chiara Doglietto

Il Presidente  
Dott. Carlomaria Garbellotto

